



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: BGIC80700G

Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

Bergamo, 5 febbraio 2022

Circolare n. 211

A tutta la comunità scolastica

OGGETTO: misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, Circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.22, Circolare Ministeriale n. 110 del 01.02.22, Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22)

Si comunica che dal giorno 5 febbraio 2022 sono in vigore nuove misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Fino a 4 casi di positività

Fino al quarto caso di positività le attività didattiche ed educative proseguono in presenza. E' previsto l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso di positività.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. L'esito negativo del test antigenico autosomministrato è attestato tramite autocertificazione.

Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Dai 5 casi di positività

Dal quinto caso nella stessa sezione o gruppo l'attività didattica ed educativa è sospesa per 5 giorni.

La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

REGIME SANITARIO

Con 5 o più casi nella scuola dell'infanzia si applica la quarantena precauzionale di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo di uscita per tutti gli altri alunni.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

RIENTRO A SCUOLA PER I CONTATTI SCOLASTICI E PER I SOGGETTI POSITIVI (Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22, Nota di Regione Lombardia del 28 gennaio 2022 "Sorveglianza COVID 19 a scuola")



Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650

e-mail BGIC80700G@istruzione.it; bgic80700g@pec.istruzione.it

Codice Meccanografico: BGIC80700G

Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato del medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario oppure dal solo certificato di fine isolamento di ATS.

Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Maddalena Dasdia

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993*

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/04/22G00014/sg>